

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL TIGER EXPERIENCE"
Associazione amatoriale filantropica

Art. 1 – costituzione – sede - durata.

E' costituita l'Associazione amatoriale filantropica "**AMICI DEL TIGER EXPERIENCE – Associazione amatoriale filantropica**".

L'Associazione ha sede nel Comune di Campolongo Maggiore (VE), in via Bosco di Sacco n. 77.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – finalità e scopi.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue alcuno scopo di lucro.

Essa si prefigge i seguenti scopi:

- a) – la conoscenza degli animali di varie specie, la loro natura, i loro comportamenti, l'approccio e la convivenza con l'uomo, nel rispetto del loro habitat, istinto e della loro natura;
- b) – la tutela della loro esistenza, sopravvivenza, la cura anche fisica, il recupero e la conservazione della specie soprattutto quelle in via di estinzione, il tutto in modo mai possano diventare oggetto di sfruttamento o di maltrattamenti;
- c) – promuovere lo studio, la divulgazione, sollecitare la sensibilità sulle tematiche ambientali e sulle bio-diversità;
- d) - promuovere l'attività di educazione ambientale e didattica nel campo della zoologia,
- e) – organizzare manifestazioni, incontri, studi, simposi con lo scopo di studiare, insegnare, approfondire la conoscenza del mondo animale in genere;
- f) – la pubblicazione a mezzo stampa, video, audio, di quanto ritenuto utile nel campo della conoscenza degli animali in genere;
- g) – istituire commissioni tecnico-scientifiche nel campo della tutela e gestione ambientale anche legato all'utilizzo sostenibile delle risorse e al miglioramento della qualità della vita.

L'Associazione, al fine di attuare quanto oggetto della propria attività, potrà organizzare, istituire e gestire tutti i servizi inerenti o connessi alla medesima;

- organizzare e promuovere incontri, lezioni, visite e viaggi, in Italia che all'estero.

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie ed amministrative in genere tutto quanto sia inerente ed utile e ritenute tali dal Consiglio Direttivo.

Potrà concludere contratti di collaborazione con artisti, animalisti, medici, veterinari, studiosi della zoologia ed istruttori di animali in genere, competenti per le materie oggetto dell'oggetto sociale, sia esterni che interni all'associazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 – adesione ad enti ed istituzioni – collaborazioni con università e centri zoofili.

L'Associazione potrà aderire e partecipare alla costituzione di altre istituzioni, pubbliche e private, enti, associazioni e società che perseguono uguale scopo sociale, sia in Italia che all'estero.

Potrà partecipare ad iniziative, manifestazioni a cui sia invitata, collaborare nel campo della ricerca, salvaguardia del patrimonio zootecnico con particolare riferimento a tutti gli animali esotici.

Potrà sottoscrivere convenzioni con istituti superiori anche governativi, università ed avviare collaborazioni con i medesimi al fine di agevolare lo studio e la conoscenza del mondo degli animali.

Art. 4 – soci.

4/1) - L'Associazione è composta da soci: a) fondatori, b) - effettivi, c) – onorari, d) soci aggregati.

SOCI FONDATAORI sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della associazione e hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto sociale.

SOCI EFFETTIVI sono coloro che maggiori di 16 anni, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi dal Consiglio direttivo; partecipano concretamente all'attività dell'associazione e collaborano per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

SOCI ONORARI sono coloro che hanno acquisiti particolari meriti sia all'interno dell'associazione che all'esterno della stessa, con la loro attività, gli studi, le pubblicazioni a favore del mondo animale, dell'illusionismo e dei rapporti con i medesimi. Sono iscritti vita natural durante in apposito registro. Partecipano alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

SOCI AGGREGATI sono coloro che chiedono di aderire all'associazione con scopo filantropico in modo da poter partecipare alle varie attività ma che, per motivi personali, chiedono di essere esonerati dall'assumere impegni e partecipazioni attive nella gestione dell'Associazione. Hanno diritto di presenziare alle assemblee, senza diritto di parola e senza il diritto di partecipare all'elettorato attivo e passivo.

- Qualora ne facciano domanda, possono essere ammessi quali soci effettivi.

4/2) - La domanda di adesione all'Associazione deve essere redatta e sottoscritta su apposito modulo e controfirmata da almeno due soci effettivi presentatori.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo con giudizio insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, entro novanta giorni dalla domanda di ammissione.

4/3) - Possono essere ammessi a socio effettivo anche i MINORI i quali sono rappresentati da colui che esercita la potestà parentale il quale esercita il diritto di voto anche per la elezione del Consiglio direttivo senza diritto di essere eletti.

4/4) - I criteri per l'ammissione a soci effettivi sono i seguenti:

- siano in grado di partecipare direttamente all'attività dell'associazione;

- godano di una reputazione per condotta morale, civile e professionale, irreprensibile;

- aderiscano all'associazione a tempo indeterminato;

- abbiano compiuto 16 anni. Possono essere ammessi a soci anche i MINORI di 16 anni con i limiti stabiliti al precedente punto 4/3.

4/5 – L'ammissione dei soci ONORARI è decisa dal Consiglio direttivo su proposta di uno dei suoi membri o di collaboratori anche esterni.

4/6 – L'ammissione dei soci AGGREGATI è decisa dal Consiglio direttivo dopo avere esaminata la domanda, accertata la reputazione e l'espressa volontà di partecipare all'attività della associazione.

4/7) – L'Associazione rilascia ad ogni socio una tessera di iscrizione e di riconoscimento.

4/8) – Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'associazione, il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire.

4/9) – i soci fondatori e i soci effettivi maggiori di 16 anni, in possesso dei requisiti richiesti, fanno parte dell'elettorato attivo e passivo e possono concorrere alle cariche sociali.

Art. 5 – recesso ed esclusione da socio.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

a) – dimissioni volontarie o decesso;

b) – radiazione deliberata dal Consiglio direttivo all'unanimità, del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli sia entro che fuori dall'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'attività dell'associazione. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci nella prima seduta ordinaria. Il socio radiato non può essere riproposto.

Art. 6 – quote sociali.

Ogni socio effettivo, quand'anche minore, dovrà versare all'atto dell'ammissione una quota di ingresso nella stessa misura versata dai soci fondatori, entro trenta giorni dalla delibera di ammissione.

Tutti i soci sono tenuti a versare una quota annuale di autofinanziamento nella misura e nei termini stabiliti dalla assemblea annuale dei soci

I soci che, a seguito invito scritto, non provvedano nei termini comunicati al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati sospesi da ogni diritto sociale con decisione del Consiglio direttivo

Il protrarsi della mora oltre il 30 giugno comporterà la cancellazione del socio inadempiente.

Art. 7 – entrate e patrimonio sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) – dalle quote di ammissione;
- b) – dalle quote annuali dei soci effettivi;
- c) – dalle quote versate dai soci aggregati;
- d) – contributi ed elargizioni di soci, terzi, enti pubblici e privati;
- e) – da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio e il fondo sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- fondo sociale costituito con le quote di adesione e da elargizioni varie anche dei soci aggregati;
- dagli animali in affido o in prestito secondo le norme internazionali e lasciati all'associazione a tempo indeterminato;
- beni immobili, mobili, attrezzature e materiale vario che l'associazione possa acquisire durante la sua attività;
- donazioni, lasciti, legati e successioni;
- disponibilità finanziarie acquisite con le proprie attività.

Art. 8) – bilancio consuntivo e preventivo.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo procede alla convocazione della Assemblea dei soci per sottoporre alla approvazione:

- il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio appena chiuso corredato dalla relazione morale e sociale, dalla relazione del revisore contabile o Collegio dei revisori contabili;
- il bilancio di previsione per il nuovo esercizio.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale.

In caso di perdita, questa sarà integrata mediante sottoscrizione dei soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'assemblea dei soci.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, utili o avanzi di gestione ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell'associazione o riserve o altre poste di capitale netto, fatte salve le operazioni derivanti da disposizioni di legge.

I rendiconti economico-finanziari consuntivi e preventivi, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione dei soci, nei 15 giorni che precedono la data della convocazione dell'assemblea, per la loro consultazione.

Art. 9 – organi sociali.

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- a) – l'Assemblea generale dei soci;
- b) – il Presidente;
- c) – il Consiglio direttivo;
- d) – Il Revisore contabile;
- e) – il Collegio dei probiviri.

Art. 10 – assemblea dei soci.

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata dal presidente in sessioni sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e l'approvazione del preventivo e del programma per il nuovo anno sociale.

L'Assemblea generale in seduta straordinaria è convocata dal presidente, motu-proprio, dal Consiglio direttivo, dalla maggioranza dei soci presentando istanza al presidente del Consiglio direttivo e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 11 – partecipazione all'assemblea.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci effettivi di età superiore ai 16 anni e i rappresentanti la patria potestà dei MINORI, in regola con gli obblighi associativi e che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

Possono partecipare anche i soci onorari e i soci aggregati senza diritto di parola e di voto.

Art. 12 – deleghe.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante semplice lettera di procura.

Nessun Socio può essere portatore di più di due voti compreso il proprio.

Art. 13 – convocazione delle assemblee.

La convocazione dell'assemblea generale dei soci tanto in seduta ordinaria che straordinaria, deve avvenire con avviso scritto da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso può essere trasmesso anche a mezzo fax/e-mail.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Essa decide con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria è valida tanto in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi.

Essa decide con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, serve la presenza dei due terzi dei soci effettivi anche per delega.

Art. 14 – svolgimento delle assemblee.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento, dal Socio più anziano di età o da altro eletto seduta stante dall'Assemblea dei soci.

Su proposta del Presidente, l'assemblea nomina il segretario verbalizzante della stessa.

Art. 15 – votazioni.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono con votazione segreta.

Le delibere delle Assemblee, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 16 – attribuzioni dell'assemblea.

L'assemblea generale dei soci, in via ordinaria:

- discute ed approva la relazione morale, tecnica, economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- approva il consuntivo e il preventivo economico finanziario predisposti dall'organo amministrativo;
- elegge fra i propri soci effettivi maggiorenni: il presidente, i componenti del Consiglio direttivo, il revisore contabile e, se richiesto, il Collegio dei probiviri.

In caso di parità dei voti, risulta eletto il più anziano di iscrizione alla associazione; nel caso di pari iscrizione all'associazione, risulta eletto il più anziano di età;

- approva i programmi dell'attività da svolgere;
- ratifica le delibere di radiazione da socio;
- decide sulle proposte del consiglio direttivo, sull'entità delle quote sociali, sulle proposte presentate dai soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'associazione.

L'Assemblea generale dei soci, in via straordinaria:

- delibera le modifiche statutarie;
- decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio direttivo ritengano opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai soci in via straordinaria;
- approva i regolamenti necessari per assicurare lo svolgimento delle varie attività;
- ratifica la formazione e le nomine di speciali commissioni scientifiche e tecniche che il Consiglio intenda nominare;
- delibera sullo scioglimento dell'Assemblea;
- delibera in ordine all'integrazione degli organi elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

Art. 17 – il presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal consigliere anziano.

Il Presidente può deliberare su materie di competenza del Consiglio Direttivo, quando comprovati motivi d'urgenza lo richiedano. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

Art. 18 – Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- il Presidente;
- da 4 Consiglieri.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Partecipano alla elezione tutti i soci fondatori e i soci effettivi di età superiore ai 16 anni.

Ai soci fondatori che si rendano disponibili, sono riservati tre seggi compresa la presidenza.

Art. 19 – Riunioni del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente.

Esso tuttavia, potrà essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta i due Consiglieri o il Revisore Contabile.

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Al Consiglio direttivo sono demandate tutte le funzioni sia di ordinaria che straordinaria amministrazione fatta eccezione per le funzioni esplicitamente riservate alla competenza dell'assemblea dei soci.

Delibera con la maggioranza assoluta dei membri: In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 20 – Compensi e rimborsi spese.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi, onorari e qualsiasi altra forma di remunerazione, ai componenti degli organi amministrativi, per l'attività svolta in tale veste a favore dell'Associazione stessa essendo le cariche sociali tutte rigorosamente gratuite.

I soci amministratori avranno tuttavia diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 21 – Surroga.

In caso di mancanza, per qualunque causa, di uno o più Consiglieri, la sostituzione avviene per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificata nella elezione assembleare.

Qualora non sia possibile la surroga, si procederà alla convocazione dell'assemblea dei soci per la elezione dei mancanti.

I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.

Le dimissioni o la mancanza del Presidente comportano la decadenza dell'intero direttivo e la convocazione entro 30 giorni dalla vacatio, dell'assemblea dei soci a cura del Consigliere anziano, per le nuove elezioni.

Il Presidente rimane in carica fino alla sostituzione per l'ordinaria amministrazione. In caso di sua impossibilità, viene surrogato dal Consigliere anziano con compiti di Commissario addetto all'ordinaria amministrazione.

Il Presidente e il Consiglio direttivo decadono dalla loro carica qualora l'assemblea dei soci non approvi il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione morale con il voto contrario dei due terzi dei presenti alla votazione.

Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'assemblea dei soci appositamente convocata entro 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

Art. 22 – revisore contabile o Collegio dei revisori contabili.

L'Assemblea nomina il revisore contabile anche fra non soci. Qualora lo ritenga utile, può sostituire il Revisore Contabile con il Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Resta in carica tre anni come il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

In caso di impedimento definitivo del Revisore, si procede a nuova elezione per la surroga.

Qualora venga eletto il Collegio dei revisori, in caso di impedimento definitivo di uno dei componenti effettivi, questi verrà sostituito da uno supplente il quale durerà in carica sino alla scadenza naturale del componente sostituito.

Il Revisore contabile o Collegio dei Revisori contabili, assiste alle assemblee e alle riunioni del Consiglio direttivo; ha diritto di parola ed esprime il proprio parere sugli argomenti all'ordine del giorno, nei termini di legge.

Esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione ed appronta la relazione sul conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Vigila sull'osservanza dello statuto sociale e delle altre norme, leggi e regolamenti.

Nelle assemblee, svolge il compito di verifica poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni.

In caso di decadenza del Consiglio direttivo, il revisore o Collegio dei revisori, resta in carica fino alla naturale scadenza del suo mandato.

Art. 23 – incompatibilità.

La carica di revisore contabili o membro del Collegio dei revisori, è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.

Il Presidente dell'associazione i Consiglieri non potranno ricoprire cariche analoghe in altre associazioni o società che possano svolgere attività in conflitto, concorrenza o contrapposizione con gli AMICI DEL TIGER EXPERIENCE.

Art. 24 – Collegio dei probiviri.

Tutte le controversie, contestazioni e divergenze che dovessero sorgere fra l'associazione e i soci

E fra i soci stessi, sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che ne assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori della società.

Al Collegio dei Probiviri che svolge funzione di collegio arbitrale irritale, decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali.

La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà per il socio inadempiente, la radiazione dalla società

Art. 25 – Commissioni tecniche – scientifiche.

Su proposta del Consiglio direttivo, l'assemblea approva il regolamento relativo al funzionamento di speciali commissioni ritenute opportune e ratifica la nomina dei vari componenti tecnici e scientifici.

Art. 26 - Clausola compromissoria.

I soci si impegnano ad osservare lo statuto e i regolamenti societari.

I soci si impegnano altresì a demandare al Collegio dei probiviri la soluzione di tutte le divergenze, controversie e contestazioni che dovessero sorgere tra essi e la società o tra essi stessi.

Si impegnano a non adire le vie legali fatte salve le questioni di competenza della Magistratura e ad accettare le decisioni dei probiviri, emesse anche senza formalità specifiche.

Art. 27 – scioglimento dell'associazione.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. Non sono emesse le deleghe.

Ugualmente, la richiesta di convocazione dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci per lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione, la stessa assemblea straordinaria dei soci delibera sulla destinazione del patrimonio sociale che può essere:

- devoluto ad altra associazione con finalità analoghe;
- destinato comunque a fondi per la salvaguardia, la tutela e la cura degli animali.

I beni in uso e non di proprietà, dovranno essere restituiti agli organismi di appartenenza.

Letto, approvato e sottoscritto.